

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
“PEREQUATIVO” E LA PRESENTAZIONE
DEL MOD. REDDITI 2021**

RIFERIMENTI

- Art. 1, DL n. 73/2021
- Informativa SEAC 27.5.2021, n. 163

IN SINTESI

Il c.d. “Decreto Sostegni-bis”, oltre al contributo a fondo perduto “automatico” e a quello “alternativo”, ha previsto anche un contributo “perequativo” spettante ai soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19.

Alla data odierna non c'è traccia:

- dell'autorizzazione UE;
- dell'apposito Decreto che fissa la percentuale del peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello del 2019, nonché la percentuale utilizzabile per determinare il contributo spettante;
- delle modalità operative, di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

In tale contesto, però, il Legislatore ha previsto che potranno richiedere il contributo (soltanto) i contribuenti che presentano il mod. REDDITI 2021 entro il 10.9.2021.

È chiaro che questa situazione crea non pochi “problemi” ai consulenti impegnati nella chiusura delle dichiarazioni dei propri clienti.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario




RIPRODUZIONE VIETATA

Il DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha previsto il riconoscimento di 3 distinte tipologie di contributo (Informativa SEAC [27.5.2021, n. 163](#)):

1. un contributo a fondo perduto **"automatico"**, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già **richiesto e ottenuto** il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
2. un contributo a fondo perduto, **"alternativo"** al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno:
 - conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
 - e
 - subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30%** nel periodo **1.4.2020 - 31.3.2021** rispetto al periodo **1.4.2019 - 31.3.2020**;

La fruizione di tale beneficio in esame è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda entro il 2.9.2021 (Informativa SEAC [7.7.2021, n. 206](#));
3. un contributo a fondo perduto c.d. "perequativo" **a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti** dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:
 - conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
 - e
 - subito un **peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019** in misura pari o superiore ad una specifica percentuale individuata dal MEF con un apposito Decreto.

Con particolare riguardo a tale ultima tipologia di contributo si rammenta quanto segue.

CONTRIBUTO PEREQUATIVO	
Soggetti beneficiari	Titolari di partita IVA, residenti in Italia: <ul style="list-style-type: none"> • esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo; • titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR.
Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti la cui partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021; • Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR; • intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.
Condizioni richieste	<ul style="list-style-type: none"> • Ricavi ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni <i>"nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto"</i> (2019 per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare); • peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) in misura pari o superiore alla percentuale individuata dal MEF.
Contributo spettante	Determinato applicando la specificata percentuale , individuata dal MEF, alla differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019 , al netto dei contributi concessi a seguito dell'emergenza COVID-19.  Il contributo a fondo perduto non può essere superiore a € 150.000.

Modalità di fruizione	Alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente. In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario; • a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare "nella sua totalità" in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel). <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">  Tale scelta riguarda l'intero ammontare del contributo (non è possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione). </div>
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Va evidenziato che il contributo in esame:

- è **subordinato all'autorizzazione dell'UE**;
- è riconosciuto a fronte della presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate **di un'apposita domanda**, la quale:
 - **va inviata entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura** telematica;
 - può essere presentata **direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato** con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

L'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda è demandata all'Agenzia delle Entrate tramite un apposito Provvedimento.



La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la **dichiarazione dei redditi** del periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020** - mod. REDDITI 2021), è **presentata entro il 10.9.2021**.

Ora va considerato che **alla data attuale**:

- l'autorizzazione UE non risulta ancora concessa;
- il MEF non ha ancora emanato il Decreto che individua la percentuale riferita al peggioramento del risultato economico 2020 rispetto al 2019 e quella da applicare alla differenza del risultato economico delle predette annualità ai fini della determinazione del contributo spettante;
- non è ancora stato emanato, da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Provvedimento che stabilisce i termini e le modalità di presentazione della domanda.

Di fatto, **mancando le regole operative** non risulta possibile individuare né i soggetti beneficiari del contributo, né l'ammontare spettante.

Poiché il riconoscimento del contributo è subordinato alla **presentazione del mod. REDDITI 2021 entro il 10.9.2021**, per i soggetti che evidenziano un peggioramento del risultato economico 2020 rispetto al 2019 è quindi opportuno procedere all'invio della dichiarazione dei redditi entro la predetta data.

Ciò comporta non pochi "problemi" ai consulenti impegnati nella chiusura delle dichiarazioni dei propri clienti, che sono "costretti" ad anticipare l'invio (con un aggravio di lavoro) anche con riferimento a soggetti che, a posteriori, risulteranno esclusi dal contributo in quanto il peggioramento del risultato economico si rivelerà "insufficiente" rispetto a quanto previsto applicando la specifica percentuale che sarà individuata dal MEF! In tale contesto, inoltre, alcuni consulenti potrebbero non riuscire ad inviare la dichiarazione dei contribuenti che dopo la definizione della percentuale, soddisfacendo il requisito del predetto peggioramento, avrebbero potuto beneficiare del contributo.

■